



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

---

**IL DIRIGENTE**

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*»;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 6 in materia di responsabile del procedimento, all'articolo 21-quinquies e all'articolo 21-nonies in materia di revoca e di annullamento d'ufficio;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e in particolare gli articoli 71, 75 e 76 in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive, decadenza dai benefici e responsabilità penale;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 63, comma 1;
- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, e in particolare l'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e in particolare l'articolo 14, commi 3 e 3-bis, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e in particolare l'articolo 18-bis, comma 5, come modificato dall'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, il quale ha esteso l'ambito applicativo agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028;
- VISTO** l'articolo 4, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 127 del 2025, a mente del quale la procedura di cui all'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2017 è disciplinata dall'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge n. 22 del 2020;
- VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e in particolare l'articolo 5, commi da 5 a 12;
- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- VISTI** gli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), in materia di riserva a favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito;
-



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

---

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISTO</b> | l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, da ultimo, dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che ha esteso la riserva anche agli operatori volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64; |
| <b>VISTO</b> | l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di efficacia legale delle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle amministrazioni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VISTO</b> | il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e in particolare l'articolo 2-ter;                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>VISTE</b> | le <i>Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati</i> , adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento 15 maggio 2014, n. 243;                                                                                                                                    |
| <b>VISTA</b> | l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 febbraio 2026, n. 27, recante « <i>Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo</i> » (di seguito, «l'Ordinanza»);                                                                                           |
| <b>VISTO</b> | il decreto ministeriale 31 marzo 2026, n. 58, recante la procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VISTA</b> | la nota del Ministero dell'istruzione e del merito, Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER/7766 del 26 marzo 2026, recante « <i>Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2026/2027</i> »;                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VISTA</b> | la nota del medesimo Ministero prot. n. AOODGPER/11814 del 6 maggio 2026, recante « <i>Anno scolastico 2026/2027 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.</i> »;                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VISTO</b> | l'avviso prot. n. AOODGPER/17710 dell'8 luglio 2026, di apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e degli articoli 12 e 13 dell'Ordinanza;                                                                                                                                        |
| <b>VISTO</b> | l'articolo 12, comma 5, dell'Ordinanza, ai sensi del quale gli uffici scolastici territorialmente competenti assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata, nell'ordine delle classi di concorso o tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione occupata in graduatoria, dandone pubblicazione all'albo on line;                                                             |

---



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

---

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISTO</b>      | l'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), dell'Ordinanza, che disciplina gli effetti interdittivi della rinuncia all'assegnazione della supplenza, della mancata assunzione di servizio nel termine assegnato e dell'abbandono del servizio;                                                                                                                              |
| <b>VISTO</b>      | l'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'Ordinanza, in materia di sottoscrizione del contratto con clausola risolutiva espressa da parte degli aspiranti inclusi con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione o di specializzazione conseguito all'estero;                                                                                                    |
| <b>VISTO</b>      | l'articolo 8, commi 8 e 9, dell'Ordinanza, in materia di controlli sulle dichiarazioni presentate e di successiva convalida a sistema da parte dell'ufficio territorialmente competente;                                                                                                                                                                                 |
| <b>VISTI</b>      | il proprio provvedimento prot. n. 13669 del 30.04.2026 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale venivano pubblicate, rispettivamente per la provincia di Chieti e per la provincia di Pescara, le graduatorie ad esaurimento (GAE) definitive per l'anno scolastico 2026/2027;                                                                               |
| <b>VISTI</b>      | i propri provvedimenti prot. n. 27252 del 26.08.2026 e prot. n. 27253 del 26.08.2026, con i quali sono state pubblicate, rispettivamente per la provincia di Chieti e per la provincia di Pescara, le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valide per il biennio 2026/2027 e 2027/2028;                                                                        |
| <b>VISTO</b>      | il proprio provvedimento prot. n. 27590 del 28/08/2026, recante l'individuazione dei docenti destinatari della conferma per continuità didattica su posto di sostegno per l'anno scolastico 2026/2027, ai sensi dell'articolo 13 dell'Ordinanza e della citata nota n. 7766 del 2026;                                                                                    |
| <b>VISTO</b>      | il proprio provvedimento prot. n. 27403 del 27.08.2026 con cui si pubblicavano i tabulati relativi alle aggregazioni spezzoni orario – costituzione posti orario;                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VISTE</b>      | le istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma «POLIS – Istanze on line» entro il termine del 29 luglio 2026, ore 14:00;                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RICHIAMATI</b> | i dispositivi n. 27591 del 28/08/2026 e n. 29308 del 08/09/2026 di pubblicazione degli esiti dei precedenti turni di nomina per le supplenze e successive rettifiche;                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VISTE</b>      | le disponibilità sopraggiunte e le disponibilità determinate anche per effetto di rinunce, concessioni di part-time;                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PRESO ATTO</b> | degli esiti delle elaborazioni effettuate dal sistema informativo del Ministero (SIDI) in relazione al terzo turno di nomina, distintamente per la provincia di Chieti e per la provincia di Pescara;                                                                                                                                                                    |
| <b>VISTO</b>      | l'art. 11, comma 6. dell'Ordinanza, ove è previsto “Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti docenti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi”. |

---



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

---

**TENUTO CONTO** dei contingenti dei posti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, degli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modificazioni;

**CONSIDERATO** che questo Ufficio costituisce articolazione bi-provinciale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, competente per le province di Chieti e di Pescara, e che le graduatorie, le disponibilità e le elaborazioni del sistema informativo mantengono in ogni caso natura e perimetro provinciale distinti, con conseguente necessità di distinguere gli allegati e i canali di riscontro per ciascuna provincia, pur nell'unitarietà dell'atto e del relativo registro di protocollo;

**RITENUTO** di proporre agli aspiranti utilmente individuati, secondo gli esiti dell'elaborazione automatizzata, un contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2026/2027 sulle classi di concorso, sulle tipologie di posto e sulle sedi risultanti dal sistema informativo;

**RITENUTO** di dover delegare i dirigenti delle istituzioni scolastiche di destinazione alla stipula dei relativi contratti, nonché ai controlli previsti dall'Ordinanza in ordine ai titoli di accesso, ai titoli ulteriori, di riserva e di preferenza;

**FATTO SALVO** il potere di autotutela dell'Amministrazione, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, di revocare, rettificare o annullare i provvedimenti emessi, anche per ragioni allo stato non conosciute, ivi comprese le sopravvenute decisioni giurisdizionali;

**FATTI SALVI** gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da effettuarsi a cura delle istituzioni scolastiche all'atto dell'assunzione in servizio;

**DISPONE**

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto segue.

**Art. 1 – Pubblicazione degli esiti del primo turno di nomina**

1. Sono pubblicati in data odierna, sul sito internet istituzionale di questo Ufficio ([www.istruzioneechietipescara.it](http://www.istruzioneechietipescara.it)), i bollettini delle nomine generati dal sistema informativo del Ministero, contenenti gli esiti del terzo turno di individuazione dei destinatari di proposta di contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2026/2027 dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

2. I bollettini, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono articolati come segue:



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

---

**Allegato A** – provincia di Chieti: esiti per scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, personale educativo e posti di sostegno;

**Allegato B** – provincia di Pescara: esiti per scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, personale educativo e posti di sostegno.

3. Per ciascun aspirante il bollettino indica la classe di concorso o la tipologia di posto, l'istituzione scolastica di assegnazione e la tipologia del contratto proposto.

**Art. 2 – Valore di notifica della pubblicazione e onere di consultazione**

1. La pubblicazione di cui all'articolo 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 12, comma 5, ultimo periodo, dell'Ordinanza. Non è previsto l'invio di comunicazioni individuali ulteriori rispetto al messaggio generato in via automatica dal sistema informativo all'indirizzo di posta elettronica indicato sulla piattaforma POLIS.

2. Gli aspiranti sono pertanto tenuti a consultare puntualmente, a tutela del proprio interesse, il sito web di questo Ufficio e la casella di posta elettronica comunicata su POLIS, verificando anche le cartelle di posta indesiderata.

**Art. 3 – Individuazione, stipula del contratto e decorrenza**

1. Gli aspiranti individuati sono destinatari della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2026/2027, dovranno prendere servizio nell'istituzione scolastica di assegnazione il giorno **21 settembre 2026**, e con termine finale coincidente con quello indicato nel bollettino. L'Istituzione Scolastica dovrà comunicare entro il giorno **21 settembre 2026 alle ore 14.00 via pec a questo Ufficio la eventuale rinuncia/mancata presa di servizio del personale individuato**;

2. I dirigenti delle istituzioni scolastiche indicate negli allegati sono delegati alla stipula dei relativi contratti individuali di lavoro, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo, nonché ai controlli previsti dall'Ordinanza in ordine ai titoli di accesso, ai titoli ulteriori, di riserva e di preferenza, e alla registrazione dei contratti al SIDI.

3. L'aspirante supplente, interessato alla stipula di un contratto di lavoro a tempo parziale e che in sede di turno di nomina ha ricevuto proposta di assunzione su posto intero, all'atto della presa di servizio, è tenuto a presentarne immediata formale richiesta al Dirigente Scolastico della scuola di incarico. I Dirigenti scolastici entro le **ore 12.00 del 23 settembre 2026**, dovranno comunicare le richieste di part-time dei docenti nominati con il presente bollettino .



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

---

**Art. 4 – Rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono**

1. L'eventuale rinuncia alla proposta deve essere manifestata esclusivamente mediante l'apposito link presente nel messaggio di individuazione trasmesso in via automatica dal sistema informativo, entro **le ore 10 del 21 settembre 2026**. Non saranno prese in considerazione rinunce pervenute mediante altro mezzo.
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), dell'Ordinanza, la rinuncia all'assegnazione della supplenza e la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) e b), sia dalle GAE sia dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto e dalla procedura di cui all'articolo 14, comma 22, per tutte le classi di concorso e i posti di insegnamento di ogni grado di istruzione cui l'aspirante abbia titolo, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie; l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.
3. Gli effetti interdittivi di cui al comma 2 conseguono esclusivamente alla rinuncia a una proposta effettivamente assegnata, ovvero alla mancata assunzione di servizio o all'abbandono, e non alla mancata indicazione, nell'istanza informatizzata, di sedi o preferenze ulteriori rispetto a quelle prescelte dall'aspirante.
4. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto.

**Art. 5 – Posizioni con riserva e clausola risolutiva espressa**

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'Ordinanza, gli aspiranti inclusi nelle GPS con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero sottoscrivono il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa. Ove il titolo sia riconosciuto in corso di vigenza del contratto, il medesimo prosegue sino al termine della sua durata; in caso di mancato riconoscimento, il contratto è immediatamente risolto.
2. L'insussistenza dei requisiti prescritti per l'attribuzione del contratto, in qualunque momento accertata, comporta la decadenza dal beneficio e la revoca dell'incarico, ferme restando le ulteriori responsabilità di legge.

**Art. 6 – Controlli sulle dichiarazioni e convalida**

1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 8 e 9, dell'Ordinanza, l'istituzione scolastica presso la quale l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli sulle dichiarazioni presentate. Entro tre giorni dal termine dei controlli, in caso di esito positivo, il dirigente scolastico ne comunica l'esito, con apposito provvedimento, all'ufficio competente e



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

---

all'interessato; il dirigente dell'ufficio territorialmente competente provvede alla convalida a sistema dei dati contenuti nella domanda.

2. I controlli sono svolti secondo le modalità di cui agli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto in ordine alla responsabilità penale per dichiarazioni mendaci. Gli esiti negativi sono immediatamente comunicati a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza.

**Art. 7 – Riserve di legge**

1. L'assegnazione degli incarichi tiene conto dei contingenti riservati ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, degli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modificazioni, secondo le modalità applicative definite dall'Ordinanza e dalle istruzioni ministeriali richiamate in premessa.

**Art. 8 – Errori materiali, rettifiche e autotutela**

1. Eventuali errori materiali od omissioni riferibili agli esiti pubblicati possono essere segnalati, entro e non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione, esclusivamente ai seguenti indirizzi, distinti per provincia:

**provincia di Chieti:** [usp.ch@istruzione.it](mailto:usp.ch@istruzione.it);

**provincia di Pescara:** [usp.pe@istruzione.it](mailto:usp.pe@istruzione.it).

2. La segnalazione deve indicare puntualmente il dato contestato e non costituisce, di per sé, causa di sospensione degli effetti del presente provvedimento né del termine di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Resta impregiudicato il potere di questo Ufficio di procedere, in via di autotutela, alla rettifica, alla revoca o all'annullamento d'ufficio degli esiti pubblicati, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche in esecuzione di sopravvenute pronunce giurisdizionali.

**Art. 9 – Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali connesso alla presente procedura è effettuato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l'adempimento di un obbligo legale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento. Titolare del trattamento è il Ministero dell'Istruzione e del Merito; i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.

2. In applicazione del principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento e delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014, i bollettini pubblicati non recano dati idonei a rivelare lo stato di salute, la condizione di disabilità o l'appartenenza a categorie protette, né altre categorie particolari di dati; le informazioni relative ai titoli di riserva e di preferenza sono trattate esclusivamente nei rapporti fra l'Amministrazione, le istituzioni scolastiche e l'interessato.

**Art. 10 – Pubblicazione e trasmissione**



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

---

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio ed è trasmesso ai dirigenti delle istituzioni scolastiche delle province di Chieti e di Pescara per i conseguenti adempimenti, ivi compresa la registrazione dei contratti al SIDI, nonché agli Uffici Scolastici Regionali e ai relativi Ambiti Territoriali e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca.

**Art. 11 – Tutela**

1. Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela nei termini e nei modi previsti dall'ordinamento vigente.

**Per il DIRIGENTE**

*Leonardo Iacobucci*

**Il Funzionario Vicario**

*Ernestina Carluccio*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e norme connesse*

---

**DESTINATARI**

- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali delle province di Chieti e di Pescara
- Alle Organizzazioni Sindacali del comparto Istruzione e Ricerca – Loro Sedi
- Al Sito web dell'Ufficio